



PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO\* PER L'APPLICAZIONE  
DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(COSAP)**

\* Istituito con delibera Consiglio Provinciale n° 95 del 22/12/98

Versione aggiornata alle modifiche introdotte con deliberazioni di Consiglio Provinciale n° 8 del 23 aprile 1999; n° 47 del 29 novembre 1999; n° 62 del 28 dicembre 2000; n° 6 del 14 febbraio 2002; n° 68 del 23 dicembre 2002; n° 66 del 22 dicembre 2003; n° 8 del 11 marzo 2008; n. 29 del 19.06.2018.

Inoltre, si forniscono le “note interpretative” al regolamento introdotte con la deliberazione n° 8 di cui sopra del 23 aprile 1999.

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche appartenenti al demanio della Provincia.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati relativi all'applicazione delle tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Allegato A) e alla classificazione in categorie delle Strade Provinciali (Allegato B).

**ART. 2  
OGGETTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione, di cui al presente Regolamento, ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito denominato, per brevità, Canone), ai sensi art. 63. del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997, le occupazioni sia permanenti che temporanee, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle vie, e comunque, sui beni appartenenti al demanio della Provincia.
3. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Il Canone si applica anche all'ipotesi di aree già oggetto di occupazione che siano successivamente acquisite al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.

**ART. 3  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per la riscossione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In particolare, il Funzionario provinciale, di cui al comma 1 del presente articolo, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva ed applica le sanzioni; compie, infine, ogni altra attività, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, rilevanti in materia di canone di concessione.
3. La gestione tecnica, il rilascio e la sottoscrizione degli atti di concessione e le relative revoke sono, invece, di competenza del Responsabile del Servizio Concessioni, fatta salva la competenza del Settore Viabilità circa il rilascio del parere in ordine alla

sicurezza stradale, laddove richiesto.

4. Il personale addetto alla vigilanza sulle strade vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio provinciale, segnalando all'Ufficio concessioni e all'Ufficio tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.
5. La Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, può affidare, anche disgiuntamente, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

#### **ART. 4 ESCLUSIONI**

Sono escluse dal canone:

1. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
2. Le occupazioni realizzate sulle strade classificate come vicinali ai sensi di legge.

#### **ART. 5 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
  - b) Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
  - c) Innessi o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati.
  - d) Le occupazioni con passi carrabili e qualsiasi manufatto che agevoli il transito ai soggetti portatori di handicap.
  - e) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e consorzi tra enti locali territoriali, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
  - f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
  - g) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi loro assegnate.
  - h) Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche.
  - i) I passi e gli accessi di larghezza inferiore a m. 2;
  - j) I passi e gli accessi cd. "a filo", intendendosi per essi gli accessi insistenti direttamente sulla proprietà provinciale senza che tra tali accessi e la carreggiata vi siano spazi di proprietà provinciale interposti;
  - k) Le occupazioni di qualsiasi tipo inferiori a mq. 0,50
  - l) Le tombinature e colmature di fossi o scarpate;
  - m) Le occupazioni di qualsiasi tipo relative ad abitazioni private in via esclusiva;

- n) I passi e gli accessi agricoli
- o) Le occupazioni del suolo provinciale poste in essere per la realizzazione di interventi di ripristino delle condizioni di agibilità sugli stabili dichiarati inagibili con apposita ordinanza dell'autorità competente, a seguito di eventi sismici e, in genere, di eventi calamitosi, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza e solo qualora dette occupazioni del suolo pubblico siano assolutamente indispensabili ed imprescindibili per la realizzazione dei predetti interventi.

## **ART. 6 NATURA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:
  - Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all'anno comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
  - Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.

## **ART. 7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata ai sensi del presente Regolamento.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia in caso di richiesta da parte di tutti i titolari è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone minimo dovuto per mq o lineare.

## **ART. 8 OCCUPAZIONI ABUSIVE. SANZIONI**

1. Sono considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
  - c) le occupazioni di fatto, senza preventiva concessione/autorizzazione
2. In caso di occupazione abusiva, la Provincia, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 29, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto dal comma 2. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto a cura dei dipendenti dell' Ufficio tecnico provinciale appositamente individuati con atto dirigenziale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dall' 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata a meno che non si tratti di occupazione correlata all'esercizio di un' attività di natura prettamente stagionale.
6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al presente articolo, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone salvo il diritto di regresso.

## **CAPO II L' ATTO DI CONCESSIONE**

### **ART. 9 DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Provincia.
  2. La domanda deve essere presentata per la protocollazione all' URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) dell'Ente e deve contenere :
    - a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali e la partita IVA.;
    - b) il motivo dell'occupazione e il tipo di attività che attraverso di essa si intende svolgere;
    - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
    - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
    - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
    - f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
- Insieme alla domanda deve essere compilata e consegnata un'autocertificazione da rendersi su apposito modulo predisposto dalla Amministrazione
3. L' originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.
  4. Il richiedente deve versare le spese relative all'istruttoria del procedimento, secondo gli importi in vigore al momento della domanda.
  5. Alla domanda, pertanto, dovrà essere allegata, pena l'irregolarità della domanda medesima, quietanza di versamento delle somme di cui al precedente comma 5.
  6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
  7. In caso di più domande riguardanti occupazioni della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce priorità la data di presentazione della domanda.
  8. Qualora la richiesta di concessione sia irregolare o incompleta o, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario, l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà le necessarie aggiunte. Quest'ultime devono essere fatte pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. Dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre il termine di

cui al precedente comma 1.

9. Di norma non è consentita alcuna occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione o autorizzazione. Solo al fine di far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori imprevedibili che non consentono alcun indugio, l'occupazione deve essere almeno subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, al competente ufficio Concessioni della Provincia, che indicherà le eventuali prescrizioni. In tal caso l'interessato dovrà comunque presentare la domanda di cui ai commi precedenti e l'ufficio Concessioni provvederà a rilasciare la concessione in via di sanatoria a far data dall'effettiva occupazione.
10. Per le aziende di erogazione di pubblici servizi è sempre possibile, anche in mancanza del provvedimento autorizzatorio o concessorio, l'occupazione d'urgenza, quando trattasi di interventi necessari a fronteggiare situazioni di emergenza, che comportano l'esecuzione di lavori non prevedibili o programmabili. Ove non sia possibile la contestuale comunicazione, anche verbale, dell'avvenuta occupazione al competente ufficio Concessioni, tale comunicazione dovrà seguire nel più breve tempo possibile e sempre salvo il diritto dell'Amministrazione di verificare successivamente le ragioni dell'urgenza che hanno determinato l'occupazione "sine titolo".  
Dovrà comunque essere presentata apposita domanda all'ufficio Concessioni che provvederà a rilasciare la concessione in via di sanatoria a far data dall'effettiva occupazione

## **ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Funzionario responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
2. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto. Egli, in caso di conclusione positiva dell'istruttoria, predispose l'atto di concessione nel quale vengono indicate tutte le condizioni della concessione medesima con la specificazione dell'ammontare del canone annuo dovuto e della somma eventualmente dovuta a titolo di deposito cauzionale con le relative modalità di versamento. Il richiedente firma per ricevuta di ritiro dell'atto. Nell'ipotesi di diniego verrà data comunicazione con atto motivato.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta o dall'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **ART. 11 RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Funzionario responsabile dell' Ufficio concessioni rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni, fatto salvo, se del caso, il preventivo versamento del deposito cauzionale.
2. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:  
l'interessato ha versato il canone, se dovuto, nella misura stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 10 e la cauzione, laddove sia richiesta, in base al successivo comma 6.
3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica.
4. L'Ufficio provinciale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro dal quale deve risultare il numero progressivo dell'atto, i dati personali del titolare dell'autorizzazione ( cognome, nome, codice fiscale/partita IVA, luogo e data di nascita, residenza), l'ubicazione, la tipologia di occupazione, la superficie occupata ( espressa in metri lineari o quadrati), la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata e la data di ritiro della concessione ovvero la data di ricevimento della stessa.
5. La Provincia può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in denaro o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria od assicurativa, qualora:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area medesima nelle condizioni originarie;
  - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene.

L'ammontare della cauzione è stabilito dall' Ufficio competente al rilascio della concessione, in misura proporzionale al valore dei lavori indicati come sopra o ai danni prevedibili al bene ed i criteri di quantificazione dello stesso saranno chiaramente indicati nella comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 10. In caso di Aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui all' art. 63 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 446/97, l'importo della cauzione viene stabilito nelle apposite convenzioni.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario competente al rilascio della concessione e la restituzione dello stesso verrà effettuata a fine lavori a seguito di opportuno sopralluogo attestante il ripristino a regola d'arte dell'area occupata.
7. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 20, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni. La possibilità d'imporre nuove condizioni, è una prerogativa unilaterale del Concedente, mentre il Concessionario può solo accettare le modifiche oppure decidere di non rinnovare l'atto concessorio.
8. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario competente al rilascio della concessione sulla base della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.

**ART. 12**  
**USO DELLA CONCESSIONE**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta alla Provincia; che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
3. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
4. Se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento.

**ART. 13**  
**RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; quelle temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.
5. Il rinnovo e la disdetta devono essere comunicati all'URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) della Provincia con le modalità previste per la richiesta di rilascio della concessione.

**ART. 14**  
**MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Funzionario competente al rilascio della concessione, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico. In questo caso la Provincia non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dall'atto di concessione oppure non essendo in regola con il versamento del canone, non ha adempiuto al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di intimazione di pagamento.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
5. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno, del periodo al quale il pagamento si riferiva, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Alla restituzione del canone di cui al comma precedente provvede Il Funzionario responsabile ai sensi dell'art. 27.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
8. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

## **ART. 15 DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:
  - le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
  - la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione;
  - la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
  - la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla concessione, salvo che il Concessionario, nella richiesta di proroga, motivi il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la Provincia ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento.

**ART. 16**  
**MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA.**

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento.

**ART. 17**  
**DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di ripristino dei luoghi a regola d'arte ovvero, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese della Provincia, che potrà rivalersi verso il concessionario mediante introito della cauzione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

**CAPO III**  
**CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

**ART. 18**  
**GRADUAZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in tre categorie come da allegato B (classificazione delle strade)

Strada di I Categoria (Tipo A)  
Strada di II Categoria (Tipo B)  
Strade di III Categoria (Tipo C suddivise in C1, C2, C3)

La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale in relazione alle variare condizioni di importanza della strada.

2. Il Canone è altresì determinato in base ai valori di seguito indicati:

- a) Valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali:

Strada di I Categoria (Tipo A) = € 17,56  
Strada di II Categoria (Tipo B) = € 15,49  
Strada di III Categoria (Tipo C) suddivise in C1 = € 26,00  
C2 = € 28,00  
C3 = € 30,00

- b) Sacrificio imposto alla collettività:

- Per opere tendenti a migliorare l'aspetto viabilistico o poste in essere per la realizzazione di pubblici servizi = coefficiente 0,80
- Per opere a totale sacrificio della collettività = coefficiente 1,10

- c) Coefficiente moltiplicatore per differenti attività:

- 1) Attività Edilizia  
coefficiente = 0,70
- 2) Impianti di distribuzione carburante  
coefficiente = 1,10
- 3) Attività commerciali, attività di servizi e terziario  
coefficiente = 1
- 4) Attività industriali  
coefficiente = 1,10

3. Nelle ipotesi di attività agricole, commerciali, industriali, ecc. caratterizzate dalla presenza, quale pertinenza, di abitazioni private (es.: casa del custode o del titolare dell'attività, ecc.) si applica il coefficiente relativo all'attività produttiva.

**ART. 19**  
**AGGIORNAMENTO TARIFFE**

1. Le tariffe sono aggiornate periodicamente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**ART. 20**  
**RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo il canone, come calcolato ai sensi del precedente art. 18, è ridotto del 50%, fatta salva la disciplina speciale prevista dal successivo art. 26 per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni date da marciapiedi, spiazzi e piazzali il canone va calcolato ai sensi del precedente art. 18, per mq. di occupazione ed è ridotto del 60%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 mq., del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1.000 mq.

**ART. 21**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. La tariffa determinata come all'articolo precedente costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture e impianti. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore.
2. Il Canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.
3. Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**ART. 22**  
**PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Per le concessioni, permanenti la prima rata di canone va pagata entro 30 gg. dal rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo espresso in giorni intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.

2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 31 Ottobre, per le concessioni autorizzate o realizzate al 31/12 dell'anno precedente.
3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato al 31 Dicembre mediante atto motivato del Funzionario Responsabile del procedimento.
4. Se l'importo complessivo del canone è inferiore o pari a € 5,16 non si dà luogo alla riscossione

### **ART 23 RECUPERO COATTIVO DEL CANONE**

- 1 La riscossione coattiva del canone viene effettuata secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 mediante la formazione di ruoli con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 o con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, ai sensi dell'art. 52-6° comma- del D. Lgs 446/97.
2. In caso d'affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 del presente articolo può essere svolto dal concessionario.

### **ART. 24 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Il canone è graduato in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue:
  - Strade di I Categoria (Tipo A) = € 1,29
  - Strade di II Categoria (Tipo B) = € 1,14
  - Strade di III Categoria (Tipo C) suddivise in C1 = €. 1,91  
C2 = €. 2,06  
C3 = €. 2,20
3. La tariffa è graduata secondo i coefficienti previsti dal precedente articolo 18.
4. Il Canone si applica, in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, graduate secondo il comma precedente e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50%.
7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è aumentata del 30%.
8. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di

manifestazioni o iniziative politiche sono esenti.

9. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a 1/3.
10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
11. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
12. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotte al 50%.
13. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20%
14. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50% (cinquanta per cento).
15. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

#### **ART. 25 PASSI CARRABILI**

1. Ai sensi dell'art. 3, punto 37) del D.lgs. 285/92 sono passi carrabili gli accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Per i passi carrabili di accesso ad edifici o terreni la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Nel caso di accessi canalizzati, di regola imposti dalla Provincia al fine di consentire la realizzazione di corsie di accelerazione-decelerazione, il relativo canone verrà conteggiato con riferimento alla sola occupazione per la larghezza dell'accesso, non computando l'eventuale parte di tombinamento fosso o riempimento scarpata la cui realizzazione viene imposta dalla Provincia per evitare pericoli alla circolazione stradale e quindi per motivi di sicurezza della circolazione

#### **ART. 26 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in sede di prima applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f) punti 1), 2), 3) e 4) del D.Lgs. 446/97.
2. La modalità di calcolo prevista nel precedente comma sarà disapplicata a partire dall'esercizio successivo a quello in cui il Consiglio Provinciale avrà deliberato, in sede

di eventuale revisione del regolamento, lo speciale coefficiente di riduzione per l'attività di erogazione di pubblici servizi, come previsto nel primo periodo dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97.

3. I costi di trasferimento dei sottoservizi sono sempre a carico del concessionario.

## **ART. 27 RIMBORSO DEL CANONE**

1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute. Nel caso in cui il versamento di tali somme sia imputabile ad errori della Provincia, saranno corrisposti anche gli interessi legali calcolati dal giorno del pagamento. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario indicato all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che deve essere necessariamente presentata da parte dell'interessato.
2. E' altresì rimborsato, proporzionalmente in dodicesimi, il canone già versato in caso di disdetta anticipata di cui all'articolo 13.
3. Non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori ad Euro 5,16.

**CAPO IV**  
**NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 28**  
**CONCESSIONI IN CORSO**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all' 1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.
2. Per quanto concerne il canone relativo alle concessioni in corso continuerà a trovare applicazione la precedente taxa (TOSAP) fino al 31.12.98.
3. Il versamento relativo alla Tassa Occupazione Spazi aree Pubbliche il cui presupposto di imposizione si è verificato anteriormente al 1° gennaio 1999 è effettuato anche successivamente a tale data consentendo quindi di effettuare l'accertamento del tributo entro i prescritti termini di decadenza.
4. A partire dall' 1/1/1999 le concessioni di cui al presente articolo dovranno essere valutate in base al presente Regolamento. Di conseguenza se, ai sensi della normativa, si tratta di fattispecie che danno luogo ancora a pagamento, dovrà trovare applicazione il nuovo canone (COSAP), in caso contrario il titolare della concessione non deve versare né la taxa né il nuovo canone.
5. A decorrere dal 01.01.2004 tutte le occupazioni esistenti sulle ex Strade Statali trasferite al demanio della Provincia sono disciplinate dal presente Regolamento, anche se per esse siano stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione e/o di concessione, tuttora validi, da parte di Anas ed ancorché tali provvedimenti di autorizzazione e/o di concessione contengano prescrizioni in contrasto od in deroga rispetto alle disposizioni del presente Regolamento.
6. I provvedimenti di autorizzazione e/o di concessione rilasciati dall'Anas a tempo indeterminato e recanti, a seconda dei casi, le diciture "una tantum", "a tempo indeterminato", "a tempo illimitato" e simili si intendono scaduti una volta decorsi ventinove anni dalla data del loro rilascio, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 5 del D.L.vo 30.04.1992 n.285. Il loro rinnovo o la loro disdetta seguiranno la procedura di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

**ART. 29**  
**SANZIONI**

1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti penali:
  - omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto e non versato;
  - tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell'ammontare del canone;

Si considera tardivo il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

Si considera omesso quello effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori del 5% annuo.

2. Le occupazioni abusive, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:

- ◆ un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 10%;  
Ai soli fini dell'applicazione della suddetta indennità si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
- ◆ una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla suddetta indennità, né superiore al doppio, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n.689.
- ◆ le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.n.285/1992, qualora le violazioni di cui al presente comma 2 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

### **ART. 30**

#### **CONVENZIONI CON GLI ENTI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.P.R. n. 495/92 tra la Provincia di Mantova e gli enti concessionari di pubblici servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 285/1992 potranno essere stipulate apposite convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali. Sempre con tali convenzioni generali potranno essere regolamentate altresì, con apposite disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, la durata delle concessioni, i casi di modifica, sospensione o revoca delle stesse, le modalità di pagamento del canone

### **ART. 31**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. Al fine di regolarizzare, in base a quanto disposto dall'art. 234 del D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni, le domande di concessione inoltrate con riferimento ad occupazioni in essere, la Provincia potrà adottare, tramite appositi atti dirigenziali, procedure semplificate rispetto a quelle previste e disciplinate nel presente Regolamento per il rilascio delle concessioni.

## ALLEGATO A

<b>TABELLA DELLE TARIFFE A CUI VANNO APPLICATI I COEFFICIENTI PREVISTI DALL'ART. 18 E LE EVENTUALI RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 20</b>					
<b>NATURA DELL' OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA DI SPAZIO PROVINCIALE</b>				
<b>OCCUPAZIONE PERMANENTE</b>	<i><b>CAT. I^ tipo A</b></i>	<i><b>CAT. II^ tipo B</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C1</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C2</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C3</b></i>
Occupazione ordinaria di suolo <i>- tariffa metro quadrato</i>	€ 17,56	€ 15,49	€ 26,00	€ 28,00	€ 30,00
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale. <i>- tariffa metro lineare</i>	€ 17,56	€ 15,49	€ 26,00	€ 28,00	€ 30,00
<b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA</b>	<i><b>CAT. I^ tipo A</b></i>	<i><b>CAT. II^ tipo B</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C1</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C2</b></i>	<i><b>CAT. III^ tipo C3</b></i>
Occupazione ordinaria di suolo <i>- tariffa al metro quadro per ogni giorno d'occupazione</i>	€ 1,29	€ 1,14	€ 1,91	€ 2,06	€ 2,20

## ALLEGATO B

### Strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria ( tipo A ):

- S. P. n° 1 - "ASOLANA"
- S. P. n° 2 - "ASOLA - ISOLA DOVARESE"
- S. P. n° 3 - "FONTANELLA - VOLONGO"
- S. P. n° 4 - "CANNETO - CADIMARCO"
- S. P. n° 5 - "ASOLA - FIESSE"
- S. P. n° 7 - "CALVATONE - VOLTA MANTOVANA"
- S. P. n° 8 - "CASALOLDO - POZZOLENGO"
- S. P. n° 9 - "MEDOLE - CARPENEDOLO"
- S. P. n° 10 - "CERESARA - CASTIGLIONE - LONATO"
- S. P. n° 11 - "CASTIGLIONE - CARPENEDOLO"
- S. P. n° 12 - "CASTIGLIONE - SOLFERINO"
- S. P. n° 13 - "CAVRIANA - S.CASSIANO"
- S. P. n° 14 - "VOLTA - GUIDIZZOLO"
- S. P. n° 15 - "CERESARA - CAVRIANA - VALEGGIO"
- S. P. n° 17 - "POSTUMIA"
- S. P. n° 19 - "DEI COLLI"
- S. P. n° 20 - "PONTI - POZZOLENGO"
- S. P. n° 21 - "MARMIROLO - VOLTA"
- S. P. n° 22 - "POZZOLO - VALEGGIO"
- S. P. n° 23 - "CASTELLUCCHIO - GOITO"
- S. P. n° 25 - "MANTOVA - CASTELBELFORTE"
- S. P. n° 28 - "CIRCONVALLAZIONE EST MANTOVA"
- S. P. n° 29 - "ANGELI - CERESE"
- S. P. n° 30 - "MANTOVA - RONCOFERRARO - VILLIMPENTA"
- S. P. n° 31 - "GAROLDA - CASTELDARIO"
- S. P. n° 33 - "RONCOFERRARO - PONTE S.BENEDETTO"
- S. P. n° 34 - "FERRARESE"
- S. P. n° 35 - "SERMIDE - QUATRELLE"
- S. P. n° 36 - "GHISIONE - MAGNACAVALLO - SERMIDE"
- S. P. n° 37 - "S.CROCE - FENIL DEI FRATI - S.MARTINO S."
- S. P. n° 38 - "REVERE - POGGIO RUSCO"
- S. P. n° 40 - "S.GIOVANNI DOSSO - CORTE FENILI"
- S. P. n° 41 - "S.BENEDETTO - QUINGENTOLE"
- S. P. n° 42 - "PEGOGNAGA - S.BENEDETTO"
- S. P. n° 43 - "QUISTELLO - PIEVE DI CORIANO"
- S. P. n° 44 - "PEGOGNAGA - S.GIACOMO"
- S. P. n° 45 - "S.GIACOMO - CONCORDIA"
- S. P. n° 46 - "MOGLIA - CONCORDIA"
- S. P. n° 47 - "MOGLIA - REGGIOLO"
- S. P. n° 48 - "PEGOGNAGA - GONZAGA - REGGIOLO"
- S. P. n° 49 - "SUZZARA - PEGOGNAGA - QUISTELLO"
- S. P. n° 50 - "PONTE BORGOFORTE - GONZAGA - MOGLIA"
- S. P. n° 51 - "MOGLIA - BONDANELLO"
- S. P. n° 56 - "BORGOFORTE - MARCARIA"

- S. P. n° 57 - "MANTOVA - S.MATTEO - VIADANA"
- S. P. n° 58 - "GAZZUOLO - S.MARTINO DALL'ARGINE"
- S. P. n° 59 - "VIADANESE"
- S. P. n° 60 - "SQUARZANELLA - S.MATTEO"
- S. P. n° 62 - "COMMESSAGGIO - SPINEDA - S.MARTINO DALL'ARGINE"
- S. P. n° 63 - "BOZZOLO - SABBIONETA - VIADANA"
- S. P. n° 64 - "BOZZOLO - CASALMAGGIORE"
- S. P. n° 65 - "BOZZOLO - TORNATA"
- S. P. n° 67 - "MARCARIA - ACQUANEGRA"
- S. P. n° 69 - "ASOLA - QUATTROSTRADE"
- S. P. n° 70 - "QUISTELLO - SCHIVENOGLIA - VILLA POMA"
- S. P. n° 77 - "PESCHIERA - POZZOLENGO"
- S. P. n° 78 - "EX PADANA INFERIORE"
- S. P. n° 79 - "SUSTINENTE - VILLIMPENTA"
- S. P. n° 80 - "RONCOFERRARO - OSTIGLIA"
- S. P. n° 81 - "EX S.S. 236 GOITese – TRONCO GOMBETTO"
- S. P. n° 82 - "EX S.S. 236 GOITese – PIROSSINA-CASTIGLIONE"
- S. P. n° 83 - "EX S.S. 567 DEL BENACO – CASTIGLIONE-DESENZANO"
- S. P. n° 90 - "EX 28 BIS RACCORDO CON SS.482"
- S. P. n° 91 - "EX 34 BIS RACCORDO AL PONTE SUL PO"
- S. P. n° 92 - "EX 50 BIS TANGENZIALE NORD DI MOGLIA"
- S. P. n° 93 - "EX 57 BIS RACCORDO PONTE SUL PO - GUASTALLA"

**Strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria ( tipo B ) :**

- S. P. n° 6 "GAZOLDO - ACQUAFREDDA"
- S. P. n° 16 "GOITO - CASALOLDO"
- S. P. n° 18 "VOLTA - POZZOLENGO"
- S. P. n° 26 "CASTELBELFORTE - ERBE"
- S. P. n° 32 "VILLIMPENTA - SORGA"
- S. P. n° 39 "BORGOFRANCO - MAGNACAVALLO"
- S. P. n° 52 "SAILETTO - PEGOGNAGA"
- S. P. n° 53 "S.BENEDETTO - VILLA SAVIOLA"
- S. P. n° 54 "BORGOFORTE - BAGNOLO"
- S. P. n° 55 "GAZOLDO - BORGOFORTE"
- S. P. n° 61 "GAZZUOLO - RIVAROLO - S.GIOVANNI CROCE"
- S. P. n° 66 "RIVAROLO - TORNATA"
- S. P. n° 68 "MARCARIA - CASALMORO"
- S. P. n° 71 "CASTELBELFORTE - CADE"
- S. P. n° 72 "QUINGENTOLE - S.ROCCO"
- S. P. n° 73 "CORTE ERBATICI - RIVAROLO DEL RE"
- S. P. n° 74 "CONFINE VALEGGIO - POZZOLENGO"
- S. P. n° 75 "OSTIGLIA - COMUNA BELLIS"
- S. P. n° 76 "VOLTA MANTOVANA - CONFINE VALEGGIO"

**Strade, spazi ed aree pubbliche di III categoria ( tipo C ), suddivise in:**

**C1**

ex S.S. n. 496 - " VIRGILIANA "  
ex S.S. n. 358 - " DI CASTELNUOVO "

**C2**

ex S.S. n. 249 - " GARDESANA ORIENTALE "  
ex S.S. n. 343 - " ASOLANA "  
ex S.S. n. 420 - " SABBIONETANA "  
ex S.S. n. 567 - " DEL BENACO "  
ex S.S. n. 413 - " ROMANA "

**C3**

ex S.S. n. 10 - " PADANA INFERIORE "  
ex S.S. n. 62 - " della CISA "  
ex S.S. n. 236 - " GOITese "  
ex S.S. n. 236 bis - " GOITese bis "  
ex S.S. n. 482 - " ALTO POLESANA "  
ex S.S. "TANGENZIALE NORD DI MANTOVA"

## **NOTE INTERPRETATIVE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE (COSAP).**

### **Art. 5 del Regolamento**

L'esenzione ivi prevista per "...occupazioni con passi carrabili e qualsiasi manufatto che agevoli il transito ai soggetti portatori di handicap" va intesa nel senso che l'esenzione in questione scatta nel caso in cui la richiesta di concessione venga presentata da soggetto portatore di handicap o nel caso in cui il richiedente abbia all'interno del nucleo familiare, con lui convivente, un soggetto portatore di handicap.

Per il riconoscimento dell'esenzione deve ricorrere l'ipotesi di handicap fisico con difficoltà motorie che comporti invalidità civile attestata e riconosciuta nei modi di legge. E' necessario inoltre che vengano realizzati appositi manufatti atti ad agevolare il transito dei soggetti portatori di handicap tramite la realizzazione di opere specifiche che devono essere descritte dai richiedenti al momento dell'inoltro della domanda di concessione e che verranno valutate di volta in volta dai tecnici dell'Ufficio Concessioni Stradali.

### **Art. 7 - comma 2 del Regolamento**

In caso di contitolarità della concessione la domanda deve essere inoltrata, su apposito modulo, da uno solo dei comproprietari in nome e per conto di tutti.

Gli altri comproprietari sottoscriveranno il modulo stesso, indicando le rispettive quote di comproprietà, e conferiranno contestualmente all'unico richiedente la delega per inoltrare la richiesta a nome di tutti e per essere intestatario della concessione.

Il canone verrà ripartito proporzionalmente alle quote di comproprietà dichiarate da ciascuno e per ogni comproprietario verrà emesso il corrispondente bollettino di pagamento. Il canone è sempre dovuto in via solidale.

In caso di Condominio costituito la domanda deve essere inoltrata da parte dell'amministratore del condominio, debitamente autorizzato con delibera dell'assemblea condominiale. La concessione ed il relativo bollettino di pagamento verranno rilasciati a nome del Condominio.

### **Art. 24 - comma 15 del Regolamento**

Gli aumenti e le riduzioni previste dall'art. 24 per le occupazioni temporanee sono cumulabili, come specificato all'ultimo comma dell'articolo in questione.

Il cumulo va applicato, nel rispetto dell'ordine indicato nel suddetto articolo, applicando alla tariffa, eventualmente graduata secondo i coefficienti previsti all'art. 18 del regolamento, la prima riduzione o aumento e poi, sulla cifra risultante, la seconda riduzione o aumento (es.: su una occupazione temporanea per un cantiere edile di durata di tre mesi si applicherà dapprima la riduzione del 50% prevista per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e poi, sulla cifra risultante, la ulteriore riduzione del 50% prevista per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese).

La riduzione prevista dal comma 14 dell'articolo in questione (occupazioni di durata non inferiore ad un mese) è ovviamente assorbente nei confronti di quella prevista nel precedente comma 13 (occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni).